

Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 12455/2010

Eccezione di incompetenza - Accertamenti istruttori con ricorso a prove costituenti - Ammissibilità - Esclusione - Art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato - Riferimento alle sommarie informazioni - Portata - Fattispecie.

L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituenti, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., identificabile con il domicilio del creditore).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

12455

2010